

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Erik LAVEVAZ

IL DIRIGENTE ROGANTE
Massimo BALESTRA



REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia del presente atto è in pubblicazione all'albo dell'Amministrazione regionale dal 18/01/2022 per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 23 luglio 2010, n. 25.

Aosta, lì 18/01/2022

IL DIRIGENTE
Massimo BALESTRA

Verbale di deliberazione adottata nell'adunanza in data 17 gennaio 2022

In Aosta, il giorno diciassette (17) del mese di gennaio dell'anno duemilaventidue con inizio alle ore otto e cinquantaquattro minuti, si è riunita, nella consueta sala delle adunanze sita al secondo piano del palazzo della Regione - Piazza Deffeyes n. 1,

LA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA

Partecipano alla trattazione della presente deliberazione :

Il Presidente Erik LAVEVAZ

e gli Assessori

Luigi BERTSCHY - Vice-Presidente

Roberto BARMASSE

Luciano CAVERI

Jean-Pierre GUICHARDAZ

Carlo MARZI

Davide SAPINET

Si fa menzione che le funzioni di Assessore all'ambiente, trasporti e mobilità sostenibile sono state assunte "ad interim" dal Presidente della Regione.

Svolge le funzioni rogatorie il Dirigente della Struttura provvedimenti amministrativi,
Sig. Massimo BALESTRA

E' adottata la seguente deliberazione:

N° **29** OGGETTO :

RECEPIMENTO DELL'ACCORDO IN DATA 8/7/2021 TRA IL GOVERNO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME PER "LA DEFINIZIONE DEI CRITERI E DEI PRINCIPI GENERALI PER LA REGOLAMENTAZIONE DELLE CONVENZIONI TRA REGIONI, PROVINCE AUTONOME E ASSOCIAZIONI E FEDERAZIONI DI DONATORI DI SANGUE E ADOZIONE DEL RELATIVO SCHEMA-TIPO. REVISIONE E AGGIORNAMENTO DELL'ACCORDO STATO-REGIONI 14 APRILE 2016 (REP. ATTI N. 61/CSR) (REP. ATTI N. 100/CSR), AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA 1, LETTERA B), DELLA L. 219/2005.

L'Assessore regionale alla sanità, salute e politiche sociali, Roberto Alessandro Barmasse, rammenta alla Giunta regionale la seguente normativa nazionale:

- la legge 11 agosto 1991 n. 266 (Legge-quadro sul volontariato);
- la legge 21 ottobre 2005, n. 219 (Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati) che detta i principi fondamentali in materia di attività trasfusionali, allo scopo di garantire una più efficace tutela della salute dei cittadini attraverso il conseguimento dei più alti livelli di sicurezza, nonché condizioni uniformi del servizio trasfusionale su tutto il territorio nazionale;
- il decreto legislativo 20 dicembre 2007, n. 261 (Revisione del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 191, recante attuazione della direttiva 2002/98/CE che stabilisce norme di qualità e di sicurezza per la raccolta, il controllo, la lavorazione, la conservazione e la distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti);
- il decreto del Ministro della Salute 18 aprile 2007 (Indicazioni sulle finalità statutarie delle Associazioni e Federazioni dei donatori volontari di sangue);
- il decreto del Ministro della Salute 21 dicembre 2007 (Istituzione del sistema informativo dei servizi trasfusionali);
- il decreto del Ministro della Salute 20 novembre 2015 (Disposizioni relative ai requisiti di qualità e sicurezza del sangue e degli emocomponenti);
- il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106);

e i seguenti accordi:

- rep. atti n. 206/CSR del 13 ottobre 2011, in materia di caratteristiche e funzioni delle strutture regionali di coordinamento (SRC) per le attività trasfusionali;
- rep. atti n. 149/CSR del 25 luglio 2012 (Linee guida per l'accreditamento dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta del sangue e degli emocomponenti), recepito con DGR n. 2406 in data 14 dicembre 2012;
- rep. atti n. 61/CSR del 14 aprile 2016 (Revisione e aggiornamento dell'accordo Stato-Regioni 20 marzo 2008, rep. atti n. 115/CSR, relativo alla stipula di convenzioni tra Regioni, Province autonome e associazioni e federazioni di donatori di sangue), recepito con DGR n. 1369 in data 14 ottobre 2016;
- rep. atti n. 121/CSR del 7 luglio 2016 (Piano strategico nazionale per il supporto trasfusionale nelle maxi-emergenze);
- rep. atti n. 29/CSR del 25 marzo 2021 (Aggiornamento e revisione dell'accordo Stato-Regioni 16.12.2010 (rep. atti n. 242/CSR) sui requisiti minimi organizzativi, strutturali e tecnologici dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta del sangue e degli emocomponenti e sul modello per le visite di verifica), recepito con DGR n. 1151 in data 13 settembre 2021.

Richiama, inoltre, la seguente normativa regionale:

- la legge regionale 22 luglio 2005, n. 16 (Disciplina del volontariato e dell'associazionismo di promozione sociale. Modificazioni alla legge regionale 21 aprile 1994, n. 12 (Contributi a favore di associazioni ed enti di tutela dei cittadini

invalidi, mutilati e handicappati operanti in Valle d'Aosta), e abrogazione delle leggi regionali 6 dicembre 1993, n. 83, e 9 febbraio 1996, n. 5);

- la l.r. 23 novembre 2009, n. 41 (Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione degli emoderivati), in particolare l'articolo 6 relativo alla strutturazione della rete trasfusionale regionale.

Richiama, altresì, la deliberazione della Giunta regionale n. 1369 in data 14 ottobre 2016 con la quale è stato approvato lo schema tipo di convenzione tra l'Azienda USL della Valle d'Aosta e le associazioni e federazioni dei donatori volontari di sangue, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera b) della legge 21 ottobre 2005 n. 219 e dell'accordo tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 14 aprile 2016.

Esponde che, come comunicato dagli uffici competenti, l'accordo Stato-Regioni rep. atti n. 100/CSR dell'8 luglio 2021 ai sensi dell'articolo 1, c. 1, lett. b), della legge 21 ottobre 2005, n. 219, tra il Governo, Regioni e Province autonome per "la definizione dei criteri e dei principi generali per la regolamentazione delle convenzioni tra Regioni, Province autonome e associazioni e federazioni di donatori di sangue e adozione del relativo schema-tipo. Revisione e aggiornamento dell'accordo Stato-Regioni 14 aprile 2016 (rep. atti n. 61/CSR)", da recepirsi da parte delle regioni entro sei mesi dalla data di approvazione, ha innovato le indicazioni approvate con la DGR 1369/2016 sopra richiamata e prevede:

- un nuovo schema tipo delle convenzioni da stipularsi tra le Regioni e le associazioni e federazioni di donatori di sangue, articolato a seconda della tipologia di attività che le suddette associazioni e federazioni svolgono nella regione di riferimento: attività di gestione associativa (disciplinare A), attività di gestione delle unità di raccolta (disciplinare B) e attività aggiuntive a supporto esclusivo delle attività trasfusionali (disciplinare C), raccolti nell'allegato 1 dell'accordo;
- la revisione delle quote di rimborso da riconoscere alle associazioni e federazioni di donatori di sangue per le attività di gestione associativa e di gestione delle unità di raccolta, sulla base della proposta del Centro nazionale sangue formulata al fine di definire un costo medio standard di produzione, definite nell'allegato 2 dell'accordo.

Riferisce che, come riportato dagli uffici, possono accedere alle convenzioni previste dall'accordo dell'8 luglio 2021 le associazioni e federazioni di donatori di sangue i cui statuti corrispondono alle finalità previste dal Decreto del Ministro della Salute 18 aprile 2007 e dalla normativa vigente in materia di organizzazioni di volontariato e che siano iscritte nel relativo registro, ai sensi delle vigenti disposizioni.

Rende noto che la Struttura regionale competente ha condiviso i contenuti e valutato l'impatto del recepimento dell'accordo Stato-Regioni soprarichiamato con il Direttore della Struttura di riferimento dell'Azienda USL della Valle d'Aosta e con le associazioni e federazioni AVIS e FIDAS operanti sul territorio regionale.

Spiega che, come riportato dagli uffici competenti, sulla base dell'attuale organizzazione delle attività, le associazioni e le federazioni di donatori di sangue operanti in Valle d'Aosta non gestiscono unità di raccolta sangue (essendo le stesse gestite dall'Azienda USL della Valle d'Aosta) e non effettuano l'attività di chiamata del donatore (avendola delegata al Servizio Trasfusionale dell'Azienda USL della Valle d'Aosta) e che, pertanto, in accordo con le associazioni e le federazioni interessate, si è reso necessario valorizzare economicamente l'attività di chiamata del donatore, al fine di incorporarla dalle quote di rimborso uniformi ed onnicomprensive stabilite dall'accordo dell'8 luglio 2021 per le attività

associative di donazione di sangue e di plasma, determinandola in euro 9,00 per ogni chiamata non effettuata da parte delle associazioni/federazioni.

Rende noto, infine, che, come riportato dagli uffici competenti, sulla base delle stime effettuate dal competente Centro trasfusionale dell'Azienda USL, non si prevede una maggiore spesa annuale derivante dall'aggiornamento dei valori di rimborso per le attività associative di donazione di sangue e di plasma, a parità di volumi di donazioni effettuate e di modello organizzativo che vede, al momento, l'attività di chiamata svolta dal Servizio Trasfusionale dell'Azienda USL, in quanto le quote di rimborso del citato accordo rep. atti n. 100/CSR dell'8 luglio 2021 per le attività effettivamente espletate sono uguali o inferiori a quelle del precedente accordo rep. atti n. 61/CSR del 14 aprile 2016.

Precisa che, le convenzioni in essere, tra l'Azienda USL della Valle d'Aosta e le Associazioni e Federazioni di donatori di sangue secondo l'accordo Stato Regioni rep. atti n. 61/CSR del 14 aprile 2016, sono prorogate fino alla stipula delle nuove convenzioni previste dall'Accordo Stato Regioni rep. atti n. 100/CSR in data 8 luglio 2021.

Propone, pertanto, di recepire il citato accordo rep. atti n. 100/CSR dell'8 luglio 2021 ai sensi dell'articolo 1, c. 1, lett. b), della legge 21 ottobre 2005, n. 219, tra il Governo, Regioni e Province autonome per "la definizione dei criteri e dei principi generali per la regolamentazione delle convenzioni tra Regioni, Province autonome e Associazioni e Federazioni di donatori di sangue e adozione del relativo schema-tipo. Revisione e aggiornamento dell'accordo Stato-Regioni 14 aprile 2016 (rep. atti n. 61/CSR)".

LA GIUNTA REGIONALE

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1713 in data 30 dicembre 2021, concernente l'approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2022/2024 e delle connesse disposizioni applicative;

dato atto che la presente deliberazione non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio regionale rispetto alle risorse finanziarie che annualmente vengono assegnate all'Azienda USL della Valle d'Aosta nell'ambito del finanziamento della spesa sanitaria regionale;

visto il parere favorevole di legittimità sulla proposta della presente deliberazione rilasciato dal dirigente della Struttura programmazione socio-sanitaria e assistenza ospedaliera dell'Assessorato sanità, salute e politiche sociali, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22;

su proposta dell'Assessore alla sanità, salute e politiche sociali, Roberto Alessandro Barmasse;

ad unanimità di voti favorevoli

DELIBERA

1. di recepire l'accordo rep. atti n. 100/CSR dell'8 luglio 2021 ai sensi dell'articolo 1, c. 1, lett. b), della legge 21 ottobre 2005, n. 219, tra Governo, Regioni e Province autonome per "la definizione dei criteri e dei principi generali per la regolamentazione delle convenzioni tra Regioni, Province autonome e associazioni e federazioni di donatori di sangue e adozione del relativo schema-tipo. Revisione e aggiornamento dell'accordo Stato-Regioni 14 aprile 2016 (rep. atti n. 61/CSR)";
2. di demandare all'Azienda USL della Valle d'Aosta, entro tre mesi dall'approvazione della presente deliberazione, la stipula delle convenzioni con le associazioni e

federazioni di donatori di sangue operanti nel territorio regionale, conformemente allo schema tipo di convenzione e ai rispettivi disciplinari A, B e C allegati all'accordo di cui al punto 1;

3. di approvare le quote di rimborso uniformi ed onnicomprensive per la attività svolte dalle associazioni e federazioni di donatori volontari di sangue, così come dettagliate nell'accordo dell'8 luglio 2021;
4. di stabilire di scorporare l'attività di chiamata del donatore dalle quote di rimborso uniformi ed onnicomprensive, stabilite dall'accordo di cui al punto 1., per le attività associative di donazione di sangue e di plasma e di determinare la spesa per tale attività in euro 9,00 per ogni chiamata non effettuata da parte delle associazioni/federazioni;
5. di dare atto che le convenzioni in essere, tra l'Azienda USL della Valle d'Aosta e le associazioni e federazioni di donatori di sangue secondo l'accordo Stato-Regioni rep. atti n. 61/CSR del 14 aprile 2016, sono prorogate fino alla data di stipula delle nuove convenzioni previste dall'Accordo Stato Regioni rep. atti n. 100/CSR in data 8 luglio 2021;
6. di dare atto che dall'applicazione dei valori di rimborso per le attività associative di cui al punto 3 non deriva una maggiore spesa per il bilancio regionale in quanto la stessa troverà copertura nell'ambito delle risorse finanziarie che annualmente vengono assegnate all'Azienda USL della Valle d'Aosta per il finanziamento della spesa sanitaria regionale;
7. di trasmettere la presente deliberazione all'Azienda USL della Valle d'Aosta per gli adempimenti di competenza.

BG